

MODIFICHE AL DPR 445/2000 – CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Si segnala agli iscritti che il Consiglio, a seguito delle modifiche apportate al DPR 445/2000 dall'art. 15 della L. 183/2011 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (in vigore dal 1° gennaio c.a.) ed, in particolare, quelle previste al co. 1 lett. a) del citato articolo:

"a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: «40. (L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi:

*«01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili **solo nei rapporti tra privati**. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono **sempre** sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.*

*02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: **"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"**»"*

ha deliberato di dare attuazione alla suddetta norma, disponendo che l'Ufficio di Segreteria si attenga, nell'attività di rilascio dei certificati all'utenza, alle disposizioni di cui all'art. 40 D.P.R. n. 445/00, come modificato dal suddetto art. 15, nonché, quanto alla richiesta di certificazioni all'utenza, di attenersi ai medesimi principi e disposizioni.

(Lettera informativa n. 47/12 dell' 08.03.2012)